NORME SULL'ESPLORAZIONE E LA COLTIVAZIONE DELLE RISORSE MINERALI DEI FONDI MARINI

Art. 13

Obblighi dei titolari dei permessi

Fatti salvi gli obblighi derivanti dalla partecipazione alla Comunita' economica europea, i titolari di permessi di coltivazione sono tenuti ad utilizzare, per l'estrazione e le altre attivita' minerarie e di trattamento, nonche' per il trasporto delle risorse estratte, navi, galleggianti, installazioni ed aeromobili battenti bandiera italiana o immatricolati in Italia. Essi debbono altresi' destinare in via prioritaria al mercato nazionale i prodotti ricavati, qualora la lavorazione dei minerali estratti non venga effettuata in Italia. Alle disposizioni di cui al primo comma si puo' derogare con provvedimento del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ed alle disposizioni di cui al secondo comma con provvedimento del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro della marina mercantile, sentito in entrambi i casi il comitato tecnico consultivo per i fondi marini.

Versione in vigore dal 16 marzo 1985, non più in vigore dal 20 dicembre 1994 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme sull'esplorazione e la coltivazione delle risorse minerali dei fondi marini
Estremi	Legge 20 febbraio 1985, n. 41
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 1 marzo 1985

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-sull-esplorazione-e-la-coltivazione-delle-risorse-minerali-dei/art-13-obblighi-dei-titolari-dei-permessi/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it